



Regione Siciliana

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1579

Data: 13 febbraio 2017

**Oggetto:** Incarico Professionale all'avv. Nicolò Schittone.-

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

**VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

**PREMESSO:**

- che i Consorzi di Bonifica siciliani hanno assunto nel tempo, ogni anno, operai stagionali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria alle opere di bonifica;

- che come è noto le dette assunzioni si appartengono alla competenza legislativa esclusiva regionale, come dispone espressamente l'art.14 dello Statuto della Regione;

- che la materia delle assunzioni dei lavoratori è disciplinata dalle leggi regionali n. 14 del 1958, n.49 del 1981 e n. 45 del 1995;
- che sono sopraggiunte nel frattempo le note leggi regionali sulle garanzie occupazionali, che hanno individuato le fasce di appartenenza dei lavoratori sulla base di cinquantuno, centouno e centocinquantuno giornate lavorative ( l.r. n.4/2003 art. 106, 2° comma; l.r. n. 4/2006, art. 1, 1° comma; l.r. n. 25/2008, art. 1; l.r. n. 4/2009 art. 2; l.r. n.6/2009 art. 37; l.r. n. 13/2009 art. 1; l.r. n. 8/2010 art. 2; l.r. n. 11/2010, art. 51; l.r. 14/2010, art. 1; l.r. n. 24/2010 art. 1; l.r. n. 9/2012, art. 7; l.r. n. 1/2013, art. 1; l.r. n. 9/2013, art. 40; l.r. n. 5/2014, art.13, comma 1; l.r. n.13/2014, art. 4, commi 3° e 4°; l.r. n. 21/2014, art. 14; l.r. n. 9/2015, art. 24);
- che pertanto l'attuale normativa da un lato obbliga i Consorzi di Bonifica, in tutti i casi in cui non sussistano le condizioni per l'assunzione a tempo indeterminato, a costituire rapporti di lavoro a termine, dall'altro li obbliga a stipulare di anno in anno con gli stessi lavoratori contratti di lavoro a tempo determinato, senza attribuire alcun margine di discrezionalità;
- che i Consorzi di Bonifica sono da tempo soggetti a innumerevoli procedimenti giurisdizionali, aventi ad oggetto la richiesta di riconoscimento da parte degli operai avventizi dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- che con riferimento al Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, risulta coinvolto in un numero rilevante di contenziosi di lavoro che mettono a rischio la prosecuzione della attività istituzionale dell'Ente;

**CONSIDERATO** che questo Commissario è venuto nella determinazione di farsi assistere, nelle decisioni di natura lavoristica, da un esperto nel settore;

**RITENUTO** di fare ricadere la propria scelta nella figura professionale dell'Avv. Nicolò Schittone, del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Ovidio,32, Partner Senior di LMCA – Studio Legale – sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica;

**SENTITO** il parere del Direttore Generale;

## **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

**Art. 1 )** – di stipulare con l'Avv. Nicolò Schittone, del Foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale – sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, una Convenzione Professionale per disciplinare la consulenza stragiudiziale di cui necessita il Consorzio;

**Art. 2 )** - di stabilire che la superiore convenzione avrà durata annuale a partire dal 14 febbraio 2017 e fino al 13 febbraio 2018;

**Art. 3 )** - di stabilire che la Convenzione Professionale ha ad oggetto:

- o Assistenza in materia di diritto del lavoro, anche in tema di procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dei dipendenti ;



- Assistenza in materia sindacale, con partecipazione eventualmente anche agli incontri con i Sindacati di qualsiasi categoria;
- Assistenza in risoluzioni consensuali, incentivazioni all'esodo, verbali di conciliazione con i dipendenti del Consorzio;
- Redazione e revisione di contratti di qualsiasi genere ( tempi determinati, a progetto, di consulenza, ecc. );
- Assistenza su questioni contrattuali, siano esse relative al ccnl che alla contrattazione di tipo aziendale;
- Redazione di pareri scritti su questioni definibili di ordinaria rilevanza e/o complessità;
- Costante consulenza telefonica e/o via mail ( senza limiti di orario );
- Partecipazione a riunioni anche presso la sede consortile, previo accordo sulla data;
- Procedure di mobilità ( note come procedure di licenziamento collettivo );;

**Art. 4 )** - di stabilire che per l'anzidetta convenzione viene individuato convenzionalmente in € 15.000,00 annuali, omnicomprensivi, oltre le spese generali, le eventuali spese vive di trasferta sostenute, IVA e CPA da corrispondersi in rate bimestrali;

**Art. 5 )** - di stabilire che l'Accordo si intende rinnovato tacitamente, salva disdetta da inviarsi tre mesi prima della formale scadenza;

**Art. 6 )** - di stabilire che il pagamento avverrà, previa emissione di Proforma, entro 30 giorni dalla ricezione; solo successivamente al saldo, verrà emessa regolare fattura;

**Art. 7 )** - di concordare che restano esclusi dall'ambito del suddetto accordo e per il periodo di vigenza dell'accordo quanto appresso: - le attività di assistenza di tipo giudiziale per le quali troveranno comunque applicazione gli onorari tra minimo e medio determinati ai sensi del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 ( pubblicati in GURI del 10 maggio 2004 ) escludendo tra l'altro sia i massimi di tariffa che altre tariffazioni penalizzanti per l'Ente; - eventuali questioni di rilevante interesse ( quali a titolo esemplificativo: la redazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, il D. P. S. ecc. ecc. ) attività che richiedono un maggiore coinvolgimento in termini di impegno professionale;

**Art. 8 )** - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Il Segretario Verbalizzante  
F.TO Dott. Giovanni Giurini

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.TO (Dott. Giovanni Cosentini)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
F.TO Dott. Ing. Gluseppe Maria Margiotta)